



**Città
metropolitana
di Milano**

Area Pianificazione e Sviluppo Economico
Settore Pianificazione territoriale generale

Decreto Dirigenziale

Raccolta Generale n° 7476 del 29/10/2018

Fasc. n 8.3/2018/2

Oggetto: Valutazione di compatibilità con il PTCP ex art. 15 del PTCP ed ex art. 97 della L.R. 12/2005 del progetto presentato dalla "Società AUTORICAMBI TOSCHI VILLACORTESE srl" allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Villa Cortese ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 07.09.2010, n. 160 per l'insediamento di un'attività commerciale in zona produttiva in Via Padre Kolbe 68, comportante variazione dello strumento urbanistico vigente.

IL DIRETTORE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e s.m.i.;
- la L. n. 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- la L.R. 11 marzo 2005 n. 12, e s.m.i. dal titolo "Legge per il governo del territorio" ed in particolare l'art. 97 rubricato "Sportello Unico per le Attività Produttive";

Visto il Piano Territoriale Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 93 del 17.12.2013, che ha acquistato efficacia con la pubblicazione dell'avviso di definitiva approvazione sul B.U.R.L. secondo quanto previsto all'art. 17, comma 10, della L.R. 12/2005;

Visto in particolare l'art. 15 delle Norme di Attuazione (NdA) del PTCP rubricato "Valutazione di compatibilità";

Visto altresì il Piano Territoriale Regionale (PTR) approvato in data 19/01/2010 dal Consiglio Regionale della Lombardia con efficacia a decorrere dal 17/02/2010 ai cui contenuti e precisazioni lo strumento urbanistico deve adeguarsi;

Dato atto del Piano Territoriale Regionale d'Area dei Navigli Lombardi (PTRA Navigli) approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 72 del 16 novembre 2010;

Richiamato il Decreto del Sindaco metropolitano n. 147 del 13/6/2018, atti 133084\7.3\2018\7, avente per oggetto "Approvazione del documento contenente i criteri e gli indirizzi per l'attività istruttoria della Città metropolitana in ordine alla valutazione di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali. Aggiornamento 2018";

Premesso che inanzi allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Villa Cortese la Società "AUTORICAMBI TOSCHI VILLACORTESE srl" presentava richiesta per l'insediamento di un'attività commerciale in zona produttiva in variante al PGT vigente ai sensi dell'art. 97 della L.R. n. 12 del 2005, e s.m.i. e dell'art. 8 del DPR, n. 160 del 2010;

Atteso che il Comune di Villa Cortese trasmetteva con nota pervenuta alla Città metropolitana di Milano in data 10/09/2018 - prot. n. 209644 la convocazione alla Conferenza dei servizi per l'esame della sopra citata richiesta e richiedeva il parere di competenza;

Considerato che lo Scrivente Settore poteva procedere all'espletamento ed alla chiusura dell'istruttoria ai fini della valutazione di compatibilità con il PTCP del progetto in variante del PGT sulla base dell'intera documentazione pervenuta agli atti;

Atteso che i dati principali desumibili dalla documentazione del progetto sono descritti nell'Allegato A, costituendone parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Considerati quindi gli esiti dell'istruttoria svolta presso lo scrivente Settore di cui all'Allegato A, atteso che l'approvazione degli strumenti urbanistici comunali e di loro varianti e la relativa verifica di conformità degli stessi alla

vigente legislazione, sia per quanto attiene ai contenuti che agli aspetti procedurali, è posta in capo all'Amministrazione comunale;

Ricordato che è posta in capo all'Autorità comunale anche la valutazione della sussistenza dei presupposti indefettibili per l'applicazione della procedura di variante semplificata ed eccezionale di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 160 del 2010, in cui è chiamata in via consultiva anche questa l'Amministrazione; tali presupposti consistono nel fatto che "i progetti presentati allo sportello unico per le attività produttive risultino in contrasto con il PGT", secondo quanto statuito dall'art. 97, comma 1, della L.R. 12/2005 e che "lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti" secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, del D.P.R. 160/2010;

Ribadito che, in relazione alla sussistenza di eventuali ulteriori elementi condizionanti/ostativi in relazione all'ammissibilità e realizzazione dell'intervento richiesto, sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le verifiche di conformità a disposizioni vigenti oggetto di specifica disamina da parte dell'Autorità amministrativa comunale e di altri Enti a ciò preposti, in sede di rilascio dei rispettivi pareri e/o titoli abilitativi quali ad esempio in materia edilizia;

Ritenuto, sulla base dell'intera documentazione agli atti e degli esiti dell'istruttoria tecnica di cui all'Allegato A, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto, di poter valutare ai sensi dell'art. 15 delle NdA del PTCP e dell'art. 97 della L.R. 12/2005 la compatibilità con il PTCP medesimo del progetto oggetto dell'istanza presentata dalla Società "AUTORICAMBI TOSCHI VILLACORTESE srl", innanzi allo SUAP ai sensi dell'art. 8 del D.P.R.160/10 in variante parziale al PGT del Comune di Villa Cortese, non riscontrando nell'ambito della variante elementi di incompatibilità con gli aspetti di carattere sovracomunale del PTCP;

Visti i decreti del Sindaco Metropolitano:

- R.G. n.174 del 18/07/2018 con il quale sono stati conferiti gli incarichi ai dirigenti della Città metropolitana di Milano a seguito della modifica della macrostruttura della Città metropolitana di Milano avvenuta con Decreti Sindacali R.G. n. 161, 207 e 224 del 2018;
- R.G. n. 172 del 18/07/2018 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (Peg) 2018-2020" che prevede l'ob. 16717 riferito al Programma PG0801, alla Missione 8 e al CdR ST080;

Attestato che sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla Legge 190/2012, dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT 2018-2020) della Città metropolitana di Milano e che sono state osservate le Direttive impartite a riguardo;

Attestata, altresì, l'osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Milano;

Dato atto che ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il Responsabile del procedimento è il dr. Antonio Sebastiano Purcaro, Direttore ad interim del Settore Pianificazione territoriale generale e il responsabile dell'istruttoria è l'arch. Giovanni Longoni;

Visti e richiamati:

- la L. 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- lo Statuto della Città metropolitana approvato dalla Conferenza metropolitana dei Sindaci con delibera Rep. Gen. 2/2014, atti 261846/1.10/2014/29 del 22 dicembre 2014, ed in particolare gli artt. 49 e 51 in materia di attribuzioni di competenze dei Dirigenti;
- gli artt. 43 e 44 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato da ultimo con Deliberazione Consiglio Metropolitano n. 35 del 23/05/16 in materia di attribuzioni ai dirigenti ed individuazione degli atti di loro competenza;
- il vigente Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso agli atti amministrativi;
- il vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni ed in particolare l'art. 11, comma 5;

Attestata la regolarità della procedura seguita, l'esatta rispondenza degli atti o fatti esposti a sostegno del provvedimento;

DECRETA

1. sulla base di tutte le motivazioni sopra esposte, con particolare riferimento all'Allegato A costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto, di esprimere ai sensi dell'art. 15 delle NdA del PTCP e dell'art. 97 della L.R. 12/05 valutazione di compatibilità rispetto al PTCP del progetto oggetto dell'istanza presentata dalla Società "AUTORICAMBI TOSCHI VILLACORTESE srl", innanzi allo SUAP ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/10 in variante parziale al PGT del Comune di Villa Cortese per l'insediamento di un'attività commerciale in zona produttiva - Via Padre Kolbe 68;

2. che vengano recepite le indicazioni di cui all'Allegato A;

3. di trasmettere il presente provvedimento :

- all'Amministrazione comunale per gli adempimenti consequenziali; si ricorda al Comune che ai sensi dell'art. 13, comma 10, della L.R. 12/2005 gli atti del PGT definitivamente approvati devono essere inviati alla Città metropolitana di Milano;

- al Consigliere delegato per materia della Città metropolitana di Milano per opportuna conoscenza;

Per il presente atto non è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 in quanto non rientrante nella tipologia degli atti da pubblicare.

Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPCT a rischio medio.

Ai sensi della GDPR - Regolamento UE 2016/679, i dati personali comunicati saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente provvedimento, nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Il Titolare del trattamento dei dati è la Città metropolitana di Milano nella persona del Sindaco metropolitano, il Responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy è il Direttore del Settore Pianificazione Territoriale generale e il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Responsabile del servizio intranet, protezione dati e progetti innovativi (indirizzo di posta elettronica: protezionedati@cittametropolitana.mi.it).

Si provvederà alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line della Città metropolitana di Milano.

**Il Direttore del Settore Pianificazione territoriale generale
Dr. Antonio Sebastiano Purcaro**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

RG N. 7476/2018 FASCICOLO 8.3/2018/2

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO – SETTORE PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE GENERALE

ALLEGATO A

Comune di VILLA CORTESE

Oggetto: Istanza presentata dalla Società AUTORICAMBI TOSCHI VILLACORTESE srl innanzi allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Villa Cortese ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 07.09.2010, n. 160 per l'insediamento di un'attività commerciale in zona produttiva in Via Padre Kolbe 68.

Sommario

- 1. Principali contenuti del progetto in variante**
- 2. Valutazione di compatibilità.**

1. Principali contenuti del progetto in variante

Il progetto presentato in variante parziale al PGT vigente è finalizzato alla realizzazione di una attività di commercio all'ingrosso che comprende spazi destinati a deposito, area spedizioni, ufficio, area destinata alla vendita al dettaglio (mq.105), spogliatoi e bagni.

L'intervento prevede la trasformazione della destinazione 'uso da zona produttiva a destinazione commercio all'ingrosso con ridotta parte di vendita al dettaglio di parte del piano terra di un capannone esistente in zona classificata dal PGT vigente come Zona Produttiva assoggettata a Piano attuativo.

La variante consiste esclusivamente nella modifica del terzo comma dell'art. 26 delle NTA del Piano delle Regole al fine di consentire per l'edificio oggetto dell'istanza la possibilità di insediare un'attività di commercio all'ingrosso e di una superficie di vendita al dettaglio inferiore a 150 mq.

Relativamente al **PTCP vigente** la variante non comporta, ai sensi dell'art. 70 delle Nda del PTCP, nuovo consumo di suolo, non comporta interferenze con la viabilità provinciale e non risulta in contrasto con gli obiettivi e gli indirizzi del PTCP stesso.



2. Valutazione di compatibilità.

Ai sensi dell'art. 15 delle NdA del PTCP, non riscontrando nell'ambito della variante proposta elementi di incompatibilità con gli aspetti di rilevanza sovracomunale del PTCP si propone la seguente valutazione:

Valutazione di **compatibilità** con il PTCP del progetto oggetto dell'istanza presentata dalla Società *AUTORICAMBI TOSCHI VILLACORTESE srl* innanzi allo Sportello Unico per le Attività Produttive ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/10 e dell'art. 97 della L.R. 12/05 in variante parziale al PGT del Comune di Villa Cortese.

Per quanto riguarda gli aspetti di difesa del suolo, dovrà essere allegata alla deliberazione di approvazione della Variante, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del geologo, redatta ai sensi dell'Allegato 6 della DGR X/6738 del 19/06/2017, che assevera la congruità tra le previsioni urbanistiche e le risultanze dello studio geologico del PGT vigente.

Responsabile istruttoria: Arch. Giovanni Longoni

Al Settore Pianificazione territoriale generale
Sportello unico per le attività produttive della
Città Metropolitana di Milano
Viale Piceno, 60
20122 Milano
alla c.a. dell' Arch. G. Longoni

Oggetto: Parere ambientale in merito all' istanza presentata dalla "Società Autoricambi Toschi Villacortese s.r.l.-Edilcortese Group s.r.l. per insediamento di un' attività di commercio all' ingrosso in Comune di Villacortese, in variante al PGT, ai sensi dell' art. 8 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 e dell' art. 97 della L.R. 12/2005 (pratica di Sportello unico per le attività produttive).

Con riferimento alla nota Prot. n. 210165 dell' 11/09/2018 di codesto Settore relativa alla richiesta in oggetto indicata, la scrivente Area, vista la documentazione fatta pervenire dai Settori e Servizi facenti parte dell' Area stessa, a seguito di esame della documentazione progettuale consultabile al sistema di protocollazione informatica, evidenzia quanto segue:

In materia di acque:

- il Servizio Cave, con e-mail in data 26/09/2018, ha espresso le seguenti osservazioni.

“A seguito della richiesta di osservazioni di competenza relative all'istanza in oggetto giunta via mail in data 20 settembre 2018 – esaminata la documentazione a disposizione sul sito del SUAP del Comune di Villa Cortese - per quanto di competenza del Servizio Cave non si esprimono particolari considerazioni in quanto l'area del previsto l'intervento non presenta interferenza diretta con attività estrattive previste dal vigente Piano cave (Piano Cave della Provincia di Milano DCR n. VIII/166/2006) o di futura pianificazione; gli ambiti di cava prossimi all'area del previsto intervento risultano infatti essere posti ad oltre tre chilometri di distanza rispettivamente in direzione ovest (Ambito Territoriale Estrattivo ATEg2 in Comune di Buscate) e in direzione sud (ATEg11 tra i Comuni di Busto Garolfo e Casorezzo)”;

In materia di rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali:

- Il Servizio Coordinamento Tecnico rifiuti, con nota 10/10/2018 prot. n. 232913 fasc. 9.11/2018/2, esaminata la documentazione disponibile, ha formulato le seguenti considerazioni:

“Vista la comunicazione pervenuta dall'Area pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico - Sportello Unico Provinciale di questa Città Metropolitana, con la quale è stato richiesto un parere in merito al progetto di realizzazione di una nuova attività di commercio all'ingrosso in variante al PGT da ubicarsi in Comune di Villa

Cortese (MI) – Via Padre Kolbe n. 68 presentato dalla Società Autoricambi Toschi Villacortese S.r.l. - Edicolcortese Group S.r.l., si formulano le seguenti considerazioni.

Il progetto è finalizzato alla realizzazione di una attività di commercio all'ingrosso collocata in un comparto artigianale esistente che prevede spazi destinati a deposito, area spedizioni, ufficio, area destinata alla vendita al dettaglio e locali spogliatoio e bagni. L'intervento prevede la trasformazione della destinazione d'uso di una parte del piano terra di un immobile in Zona Produttiva assoggettata a Piano Attuativo (disciplinato dall'Art.11 del Piano delle Regole) da funzione produttiva a destinazione commercio all'ingrosso con una ridotta parte di vendita al dettaglio.

Si forniscono le seguenti osservazioni relative alla gestione dei rifiuti e degli eventuali materiali da scavo prodotti dalle attività previste per la realizzazione dell'opera.

Relativamente ai rifiuti prodotti durante i lavori, ai sensi dall'art. 183, comma 1, lett. a), del d.lgs. 152/2006, si precisa che dovranno essere rispettati tutti gli obblighi previsti dalla suddetta normativa riguardanti la corretta progettazione e definizione delle procedure di gestione degli stessi, in particolare:

- l'individuazione della responsabilità della gestione dei rifiuti fin dalla fase della loro produzione definite ai sensi dell'art. 188;
- il raggruppamento dei rifiuti in deposito temporaneo nel rispetto dell'art. 183, comma 1, lett. bb);
- la classificazione e la caratterizzazione dei rifiuti prodotti effettuate in base a quanto previsto dall'art. 184;
- la corretta tracciabilità dei rifiuti (registri e formulari e del SISTRI) come prevista dagli artt. 190, 193, 188-bis, 188-ter.

I rifiuti eventualmente rinvenuti all'interno del sito e tutti i rifiuti prodotti dalle attività descritte, dovranno essere classificati e caratterizzati ai sensi dell'Allegato D del d.lgs. 152/2006, per l'individuazione dell'esatta tipologia e della relativa classe di pericolosità e conferiti ad idonei impianti autorizzati allo specifico ciclo di trattamento o smaltimento. Il deposito degli stessi dovrà avvenire in strutture dedicate al deposito temporaneo ex comma 1, dell'art. 183, del d.lgs. 152/2006 ed individuate in un opportuno elaborato grafico.

Con riferimento alle eventuali attività di scavo, durante le quali si avrà la produzione di *materiali da scavo*, si fa presente che i terreni derivanti da tali operazioni sono esclusi dal campo di applicazione della disciplina in materia dei rifiuti, ai sensi dell'art. 185, comma 1, lett. c), del d.lgs.152/2006, se trattasi esclusivamente di *“suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione”*, a condizione che *“sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato”*.

I materiali da scavo, qualora dovessero essere utilizzati al di fuori dello stesso sito dal quale sono stati escavati, potranno essere gestiti come sottoprodotti a condizione che siano rispettate le procedure e quanto stabilito dal D.P.R. 120/2017.

Qualora dagli eventuali scavi effettuati dovesse emergere la presenza di *materiali di riporto*, si ricorda che tale materiale, al fine di applicare le deroghe previste dall'art. 185 del d.lgs. 152/2006 deve essere sottoposto a test di cessione ai sensi dell'allegato 3 al d.m. 5.02.1998, al fine di escludere la contaminazione delle acque sotterranee. Ove conformi ai limiti del test di cessione, i materiali di riporto dovranno rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati (Titolo V alla Parte IV del d.lgs. 152/2006); qualora non risultino conformi, gli stessi andranno considerati fonti di contaminazione e come tali dovranno essere rimossi oppure resi conformi al test di cessione mediante operazioni di trattamento in grado di rimuovere i contaminanti o dovranno essere sottoposti a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili ed a costi sostenibili in modo da consentire l'utilizzo delle aree secondo la destinazione e senza rischi per la salute”.

Distinti saluti.

Il Direttore
dell'Area ambiente e tutela del territorio
Dott. Emilio De Vita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Istruttoria svolta da: Dott.ssa Armida Cavigioli

